



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.11927/Gen.

Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81

CONSIGLIO REGIONALE della CAMPANIA III COMM/NE PERMANENTE
11 OTT. 2005
PROT. N. 155

N A P O L I

Ai Signori Presidenti delle Commissioni
Consiliari III, VI e II

Ai Signori Presidenti dei Gruppi consiliari

S E D E

VIII LEGISLATURA - Proposta di Legge – Reg. Gen. n.56 – depositata il 22 settembre 2005

Ad iniziativa del Consigliere SCALA

**OGGETTO: “PROMOZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE PER L’ATTIVITA’ DI
RICERCA INDUSTRIALE, PER L’INNOVAZIONE E IL
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”.**

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare per l’esame;
VI e II Commissioni Consiliari per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Progetto di legge Presentata dal Consigliere Antonio Scala:

“Promozione di un sistema regionale per l’attività di ricerca industriale, per l’innovazione e il trasferimento tecnologico “

RELAZIONE

Proposta di legge per la promozione di un sistema regionale per l’attività di ricerca industriale, per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Sostenere l'economia della conoscenza e le sfide quotidiane che né conseguono promuovendo nuove e migliorate possibilità di impiego per i ricercatori nei contesti della ricerca e dello sviluppo è questo lo spirito della presente proposta di legge con cui s’impegna la Regione Campania a potenziare le risorse umane nel campo della scienza e della tecnologia. Fornire servizi, sviluppare progetti a livello locale, nazionale e internazionale ma anche dare assistenza tecnica alla Campania valorizzando i risultati della ricerca prodotta nella nostra regione. Con la presente legge, infatti, si vuole promuovere l’impegno dei tanti ricercatori che quotidianamente si trovano ad affrontare nell’esercizio delle loro funzioni innumerevoli difficoltà, puntando sulla nuova imprenditorialità e sul miglioramento dell’impiego nelle funzioni della ricerca e dello sviluppo. Inoltre si intendono disciplinare tutte le tipologie di interventi inerenti il sostegno all’attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico anche attraverso la valorizzazione e la mobilità presente nelle università e nei centri di ricerca pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

Prevedendo altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante: la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da Università, Enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l’assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca; la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento; la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all’intervento in dette imprese.

Napoli 22 Settembre 2005

IL CONSIGLIERE REGIONALE
ANTONIO SCALA



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità della legge.

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, n. 3 promuove interventi finalizzati:

- a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
- b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei Centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica.

2. la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico.

3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) ricerca fondamentale, l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come 'ricerca industriale', la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;
- c) attività di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
- d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella connessa qualificazione dei lavoratori;
- e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra Enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;
- f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
- g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II
Programma regionale
Art. 3

Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico (3).

1. Il Consiglio regionale, di concerto con la Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, il Programma triennale per le Attività produttive, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale approva un programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso, la ricerca industriale e strategica.

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a:

- a) attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
- b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'art. 2;
- c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
- d) l'elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

2. Dette azioni prevedono altresì la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:

- a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati da Università, Enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca;
- b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento;
- c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche.

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da Università, Enti di ricerca o richieste da imprese in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese, presenti nella regione Campania, mediante:

- a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed Enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti accreditati per la formazione professionale;
- b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
- c) programmi per favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli Enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
Sviluppo di rete.

1. Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di 'Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico' o 'Centri per l'innovazione'; la Giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonché per il trasferimento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
3. Dette azioni prevedono altresì la promozione, tramite un accordo tra la Regione Campania, le Università e gli Enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
 - a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
 - b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti da parte delle imprese;
 - c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle Università e degli Enti di ricerca insediati nel territorio regionale.
 - d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;
 - e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli Enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
 - f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o altri Enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III

Interventi per la ricerca innovazione e trasferimento tecnologico

Art. 7

Tipologie di finanziamenti ammissibili.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto interessi;
 - c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
 - d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
Soggetti ammissibili

1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:

- a) imprese che esercitano l'attività;
- b) centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti;
- c) consorzi e società consortili;
- d) società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
- e) Università ed Enti di ricerca pubblici e Centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- f) consorzi e società consortili costituiti da Università ed Enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
- g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.

2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio.

1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.
2. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi



Consiglio Regionale della Campania

Art.10

Fondo regionale per la Ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

1. È istituito il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel programma integrato con i fondi regionali per le attività produttive industriali



Consiglio Regionale della Campania

Art.11
Oneri Finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'art. 10, nonché dalle attività di valutazione e monitoraggio si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità .